MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA CLIMATICA E DI TERMINI DI VERSAMENTO

Art. 2

Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Versione in vigore dal 24 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-tutela-dei-lavoratori-in-caso-di/art-2-disposizioni-in-materia-di-integrazione-salariale-per-gli-operai

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it